

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1345/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014****concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio in Croazia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia,

visto l'atto di adesione della Croazia,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare perturbazioni del mercato dell'Unione nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Croazia il 1° luglio 2013, il capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 istituisce norme volte a determinare ed eliminare i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio, che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° luglio 2013 («eccedenze»). In particolare, a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, tali eccedenze devono essere eliminate dal mercato sotto forma di zucchero come tale o di isoglucosio a spese della Croazia.
- (2) Inoltre, a norma del capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, la Commissione determina le eccedenze entro il 31 dicembre 2014.
- (3) Per determinare tali eccedenze a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, la Croazia è tenuta a comunicare alla Commissione le informazioni pertinenti sui quantitativi prodotti, consumati, trasformati, importati ed esportati e sulle scorte nonché sul sistema istituito per la constatazione delle eccedenze. Su questa base la Commissione dovrebbe determinare le eccedenze confrontando l'evoluzione del mercato dello zucchero croato dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 rispetto ai tre anni precedenti. Occorre anche considerare le circostanze specifiche che hanno determinato la costituzione delle eccedenze, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. In particolare occorre tener conto dell'aumento dei consumi e delle scorte in Croazia e della tendenza nell'Unione, secondo quanto proposto anche dalla Croazia.
- (4) In base alle comunicazioni della Croazia, le eccedenze di zucchero dovrebbero essere determinate secondo quella modalità.
- (5) Per determinare le eccedenze di isoglucosio e di fruttosio è stata applicata la medesima modalità. Di conseguenza non occorre determinare le eccedenze di isoglucosio e di fruttosio.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero che superano quelli considerati come la scorta normale di riporto al 1° luglio 2013 e che devono essere eliminati dal mercato dell'Unione a spese della Croazia, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 170/2013, ammontano a 37 138 tonnellate.

⁽¹⁾ GUL 55 del 27.2.2013, pag. 1.

